



COMUNE DI VOLPIANO

PROVINCIA DI TORINO
C.A.P. 10088 - Tel. 011/995.45.11 - FAX 011/995.45.12

UFFICIO TECNICO - LL.PP. e Patrimonio

Manutenzione strade e marciapiedi
anno 2010

CAPITOLATO D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Christian IZZO

Documento 1

Giugno 2010

P A R T E P R I M A

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

CONDIZIONI REGOLANTI L'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio che si intende appaltare a come scopo quello di garantire la corretta manutenzione del manto stradale delle vie comunali e dei percorsi pedonali presenti sull'intero territorio comunale.

Il progetto ammonta a complessivi € 66.000,00 (dicasi Euro sessantaseimila/00) e deve intendersi a misura.

L'importo a base d'asta è di €. 54.000,00 (dicasi Euro cinquantaquattromila/00) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00 e IVA al 20%.

Per quanto omesso nel presente capitolato si fa riferimento al Capitolato Generale dello Stato per le OO.PP. approvato con D.P.R. 16/07/1962, n 1063 ed al Capitolato Speciale tipo del Ministero dei LL.PP.

I documenti facenti parte del contratto sono:

- 1) il presente Capitolato;
- 2) elenco prezzi unitari;
- 3) schema di contratto;
- 4) DUVRI.

ART. 2

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, da eseguire, saranno definite di volta in volta a seconda delle esigenze dell'Amministrazione.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 55.000,00 (dicasi Euro cinquantacinquemila/00) oltre all'I.V.A. di cui:

a) per lavori a misura	€	54.000,00
------------------------	---	-----------

b) per oneri non soggetti a
ribasso € 1.000,00

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

Gli importi dei compensi a misura, fissi ed invariabili, stabiliti nell'elenco prezzi allegato sono soggetti al ribasso d'asta.

ART. 4

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE - QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui al D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163.

Possono partecipare all'appalto le imprese in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed in particolare:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;*
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)*
- c) adeguata attrezzatura tecnica*

ART. 5

IMPORTI PER LA QUALIFICAZIONE

Importo complessivo dell'appalto: € 90.000,00 (compresa IVA)
(DICONSI EURO NOVANTAMILA/00);

categoria prevalente OG3;

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo dell'appalto a base d'asta
PREVALENTE			
- strade, autostrade, ponti ...	OG3	€. 55.000,00	100,00

ART. 6

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- Soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs.vo 12/4/2006, n. 163;
- Concorrenti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, inserita nel plico contenente tutti i documenti indicati dalle norme, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero semplicemente a mano, all'indirizzo della stazione appaltante e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **12.30** del giorno Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura **"ASTA PUBBLICA – PUBBLICO INCANTO – MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2010– NON APRIRE"**. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, all'offerta deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza l'offerta deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. All'offerta, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Comunque tutta la documentazione da presentare in sede di gara è indicato nel bando di gara relativo al presente appalto nella sezione **"Documentazione da presentare"**

ART. 8

DURATA DELL'APPALTO TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le provviste compresi nell'appalto per l'anno 2010 e comunque dalla data del verbale di aggiudicazione dei lavori redatto dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui la Direzione lavori rilevi delle carenze nel servizio prestato oppure ritenga di anticipare la manutenzione su una determinata area per motivi di opportunità può mediante ordine di servizio predisporre i relativi interventi, nel caso in cui la ditta non adempia entro la data prestabilita saranno applicate le penali previste dall'art. 26 del presente capitolato d'appalto

La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a fornire il servizio di manutenzione in appalto in modo continuo.

Qualora vi siano ragioni di urgenza, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche, la Ditta aggiudicataria si rende disponibile ad iniziare i lavori anche prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa si impegna a garantire l'attivazione di almeno una squadra di intervento per casi urgenti entro un arco temporale **non superiore a tre ore.**

ART. 9

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il presente appalto avente per oggetto “**Manutenzione strade e marciapiedi**” comprende sommariamente le seguenti opere:

- Interventi di scarifica della pavimentazione esistente;
- Rifacimento del manto d'usura;
- Interventi di ricarica su dissesto;
- Opere di scavo;
- Realizzazione di cordonature;
- Realizzazione di pavimentazione in autobloccanti;
- Realizzazione pavimenti in cls bocciardato;
- Messa in quota dei chiusini;
- Realizzazione cavidotti;
- Sistemazione strade bianche;
- Sagomatura fossi di raccolta acque;
- Formazione condotte fognarie.

Gi interventi che si intendo realizzare sono volti a garantire la sicurezza dell'utenza sia pedonale che veicolare che utilizza le vie cittadine, oltre a garantire il mantenimento in efficacia del sistema viario.

La Direzione Lavori ha la facoltà di far eseguire per tutta la durata dell'appalto, con carattere di priorità ed urgenza, specifici interventi, inoltre, il tempo di intervento nel caso delle urgenze sarà fissato di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo l'entità dei lavori stessi.

Per quanto attiene interventi di carattere ordinario la ditta ha tempo **3 (tre)** giorni dalla data di richiesta scritta di intervento.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta, o di eseguire direttamente, senza che l'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

La Civica Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di fare eseguire con altri materiali e da altre ditte esperimenti e lavori che richiedano una tecnica specializzata.

ART. 10

DIVIETO DI INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comune diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano alla progettazione e all'esecuzione dell'opera.

ART. 11

INVARIABILITA' DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

ART. 12

NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco Prezzi allegato, la Direzione dei Lavori (Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. e Patrimonio) procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste, fermo restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa anche dall'appaltante.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

ART. 13

CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Deposito **cauzionale provvisorio**, pari al **2%** dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione potrà essere costituita in alternativa, mediante versamento del relativo importo presso la tesoreria comunale (UNICREDIT BANCA – Agenzia di Volpiano) che ne rilascerà apposita quietanza. La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatrici

L'importo della cauzione è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06, dovrà essere presentato, a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 del precedente articolo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione, se presentata mediante fideiussione, è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale e, con responsabilità "pro quota" nel caso di associazione temporanea di tipo verticale.

La cauzione definitiva La cauzione definitiva che è stabilita nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad un incremento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, come stabilita dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;

ART 14

OSSERVANZA DI LEGGI - REGOLAMENTI E CAPITOLATI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse anche da:

- a) *Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/2000 con richiamo a tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate.*
- b) *Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.*
- c) *Tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.*

L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative sopra indicate, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

Inoltre l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione (D. Lgs.vo 196/2003 sulla Privacy).

ART. 15

DOMICILIO DELL'IMPRESA E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Servizio LL.PP. e Patrimonio, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.

L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico – organizzativo, secondo i disposti del D.P.R n. 34/2000, necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dall'impresa, o da più soggetti.

I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, sono dotati, per la qualificazione di categorie con classifica superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria, in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione attestanti tale condizione.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate, essi producono una dichiarazione di unicità d'incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare d'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa, o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la classificazione inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tali condizione rilasciati dall'autorità preposta a tutela dei suddetti beni.

Il predetto tecnico deve essere accreditato presso l'Amministrazione appaltante: il nominativo deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dalla D.L. a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore tecnico di cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere, per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende in capo al sostituendo Direttore di cantiere.

Il direttore di cantiere, quale collaboratore dell'Appaltatore, ha la responsabilità del buon andamento del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali e dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività necessaria e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione ed in applicazione alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza del cantiere di cui al relativo articolo. Pertanto egli è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

Il direttore tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazione; egli dovrà inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito.

ART. 16

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto del presente Capitolato è concesso nei limiti previsti per legge.

ART. 17

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI

Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della legge n. 55 del 19.03.1990, nonché delle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22.06.1967, n. 1255/UL del 26.07.1985 e n. 880/UL del 13.05.1986, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Cassa Edile ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa inoltre si impegna ed obbliga ad assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti scuola, nonché all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, dando adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori all'Amministrazione committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all'Amministrazione appaltante ed alla Direzione Lavori, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori procederà comunque alla verifica ed al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la

manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, CASSA EDILE anche attraverso controlli incrociati.

Sulla base di tali verifiche, il Direttore dei Lavori autorizzerà il saldo per gli stati di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL e CASSA EDILE e, soltanto dopo tale controllo, autorizzerà il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva.

L'Amministrazione provvederà a liquidare gli stati di avanzamento lavori ed il saldo di ultimazione lavori solo dopo l'accertamento di avvenuto pagamento dovuti per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali

Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal Direttore dei Lavori all'Amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa Appaltatrice quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

La detrazione sarà applicata fino a che permarrà la situazione di inottemperanza suddetta e potrà essere utilizzata dall'Amministrazione per assolvere agli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. L'Appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato Generale dello Stato.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le disposizioni impartite dal piano operativo della sicurezza e di coordinamento.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti.

ART. 18

ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche.

ART. 19

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 20

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- a) all'assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari ad € 516.500,00;
- b) all'assicurazione RCT con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 e copra i danni verso persone, cose o animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

ART. 21

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

Secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di opere pubbliche entro 30 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve redigere e consegnare all'amministrazione il proprio piano operativo di sicurezza, attinente alle proprie scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori secondo la specifica dell'art. 6 del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222; tutto ciò anche in riferimento alla Legge 494/1996. Tale piano deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione dell'opera per qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria). Il coordinamento del piano spetta all'impresa affidataria dei lavori, anche quando essa faccia parte del raggruppamento di imprese appositamente creato. È altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori la D.L. verificherà il piano; l'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla D.L., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente appaltante.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve comunque osservare tutte le misure di tutela previste dall'art. 3 del D.L.vo n.° 626/94, ed in particolare curare:

- *il mantenimento del cantiere in condizioni di ordine e di soddisfacente salubrità;*
- *la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;*
- *le condizioni della movimentazione dei materiali;*
- *la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;*
- *la delimitazione e l'allestimento della zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;*
- *l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro e/o di fasi di lavoro;*
- *la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;*
- *le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.*

Ai sensi del D.L.vo n.° 626/94, rimane comunque l'obbligo, per ciascun Datore di lavoro della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Titolo III, IV; V, VI, VII, VIII; del decreto stesso, relativamente al cantiere oggetto dell'appalto.

L'Impresa aggiudicataria nonché le imprese subappaltatrici sono impegnate all'osservanza delle norme sulla sicurezza contenute nell'apposito piano che costituisce parte integrante dei documenti posti a base del presente appalto nonché al rispetto ed all'applicazione delle norme relative alla sicurezza ed in particolare del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni.

Si richiamano, inoltre, le norme contenute nell'art. 131 del D. Lgs 163/06.

ART. 22

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sarà obbligo dell'Impresa nell'esecuzione dei lavori, adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

All'uopo il Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice che a norma dell'art. 15 del presente Capitolato, per quanto di competenza dell'Impresa dirigerà i lavori, dovrà essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Geometra iscritto all'Albo e dovrà curare l'attuazione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori e dal Servizio LL.PP. e Patrimonio, in modo da adeguare l'attrezzatura occorrente allo svolgimento dei lavori ed impiegarla al fine di prevenire gli inconvenienti di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui il Direttore Tecnico non fosse fornito del requisito professionale richiesto, è ammessa la nomina di un Ingegnere in possesso dell'abilitazione o Geometra iscritto all'Albo, limitatamente al presente lavoro.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone completamente sollevata civilmente e penalmente l'Amministrazione Comunale, il Direttore

dei Lavori, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza degli stessi.

ART. 23

DANNI IN GENERE E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc..., nonché ammaloramenti della sovrastruttura stradale/pavimentazione speciale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Non vengono comunque accreditati all'appaltatore compensi per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere cosiddette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

ART. 24

VISITE AL CANTIERE

A richiesta della D.L. o del Servizio LL.PP. e Patrimonio, senza alcun compenso, la Ditta appaltatrice dovrà prestarsi a tutte le visite preventive necessarie per accertare e definire le opere occorrenti.

Indipendentemente da quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore, in qualsiasi momento venisse a conoscenza di danni o di pericoli che si fossero verificati o potessero verificarsi nel cantiere oggetto dei lavori, dovrà darne immediata notizia alla Direzione Lavori.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di intervenire con la necessaria tempestività per quegli interventi che, ad insindacabile giudizio della D.L. o del Servizio LL.PP. e Patrimonio, rivestano carattere di estrema urgenza, senza per questo pretendere alcun onere aggiuntivo.

Per interventi tempestivi causati da particolari casi di emergenza l'Appaltatore dovrà garantire l'immediato intervento entro le tre (3) ore successive all'avvenuta segnalazione da parte dell'Ufficio, sia essa telefonica o a mezzo fax.

Per la funzionalità del servizio suddetto è fatto obbligo alla Ditta di fornire al Servizio LL.PP. e Patrimonio citato, un recapito telefonico operativo di riferimento.

In caso di mancato o tardivo intervento per i casi urgenti di cui sopra, **alla Ditta verrà applicata una penale pari € 200,00**, oltre all'onere derivante dall'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari e degli eventuali danni causati o comunque derivanti dalla mancata tempestività.

ART. 25

TEMPO PER GLI INTERVENTI

La ditta dovrà intervenire ogni qualvolta le venga espressamente richiesto dalla Direzione dei lavori secondo apposito ordine di servizio redatto di volta in volta..

Alla ditta non sarà riconosciuto alcun compenso per interventi non espressamente richiesti dalla D.L.

A seguito della richiesta di intervento effettuata dalla D.L. la ditta dovrà intervenire entro e non oltre il termine stabilito nell'ordine di servizio e dovrà concludere gli stessi nei tempi stabiliti in relazione alla natura dell'intervento;

In caso di interventi urgenti il termine massimo di intervento si riduce a **3 (tre) ore** dalla ricezione dell'ordine di servizio anche solo di tipo telefonico.

Nel caso in cui l'intervento non avvenga entro i termini previsti saranno applicate le sanzioni previste all'Art. 26 del presente capitolato.

ART. 26

PENALI PER IL RITARDO

Nel caso in cui la D.L. rilevi carenze o la non osservanza dei criteri di intervento stabiliti dall'art. 25 del presente capitolato d'appalto provvederà ad emettere apposito ordine di servizio nel quale saranno stabiliti i termini per la conclusione delle operazioni. La non osservanza comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo oltre il termine di intervento o di conclusione dei lavori è prevista la penalità di €. **150,00**, che verrà scomputata dall'ammontare complessivo dell'appalto.

Nel caso di interventi urgenti la non osservanza del presente capitolato e la carenza del servizio prestato comporterà l'applicazione della sanzione stabilita nella misura di € 200,00 all'ora a partire **dal verbale di contestazione scritta da parte della D.L.**, altresì l'Amministrazione riterrà responsabile la ditta per eventuali danni causati a cose o persone derivanti dalla mancata.

In caso di ritardi o ripetuti disservizi l'Ente si riserva la facoltà di far intervenire altra ditta specializzata addebitando i costi alla ditta aggiudicatrice

ART. 27

ESECUZIONE

Ai fini di poter effettuare un monitoraggio degli interventi effettuati al termine di ogni mese sarà necessario far pervenire via fax l'elenco dei lavori effettuati.

Gli interventi dovranno essere effettuati con personale della ditta aggiudicataria **senza l'ausilio di personale appartenente al Servizio LL.PP e Patrimonio**, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte della D.L. del personale del Servizio LL.PP e Patrimonio, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

ART. 28

MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta verrà liquidata a consuntivo con cadenza bimestrale e comunque previa approvazione del consuntivo presentato dalla ditta.

La mancata presentazione del rendiconto degli interventi eseguiti comporterà il non pagamento della fattura fino alla data di presentazione

ART. 29

REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, ne è applicabile il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

ART. 30

MISURAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dovrà essere tenuta scrupolosamente dalla ditta Appaltatrice, la quale dovrà presentare i vari stati avanzamento e il libretto delle misure, in caso di opere effettuate senza il preventivo accordo con la D.L. , le stesse non verranno contabilizzate.

La D.L. , potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ART. 31

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per eventuali lavori di manutenzione straordinaria l'Ente si riserva la facoltà di affidare direttamente le opere, la contabilità sarà effettuata sulla base dell'elenco prezzi Regione ultima edizione, e tali prezzi saranno decurtati della percentuale offerta in sede di gara.

ART. 32

RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e di mora.

Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non siano stati tempestivamente emessi il Certificato o il Titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore può avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 del C.C., rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione

L'Appaltatore può altresì costituire in mora l'ente appaltante e decorsi 60 gg. dalla data di costituzione in mora, può agire per la risoluzione del contratto.

ART. 33

CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato, non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 34

CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato art. 240.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Qualora si preferisca il deferimento ad arbitri, ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le vertenze che potranno insorgere in relazione all'Appalto, le parti deferiscono la giurisdizione al collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 35

RECESSO

L'amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadempienza, senza dover riconoscere alla ditta appaltatrice alcun risarcimento.

ART. 36

ESSENZIALITA' DI TERMINI E COMMUNICAZIONI

I termini e le comunicazioni contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente Appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

ART. 37

SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Capitolato Speciale e si acconsente a che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'Appalto.